REGOLAMENTO (CE) N. 2301/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1994

recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine a 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità e 100 000 tonnellate di frumento duro di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli di importazione del frumento di qualità [2], ha stabilito disposizioni particolari relative alle importazioni nel quadro del contingente previsto dal citato regolamento (CE) n. 774/94;

considerando che, tenendo conto della situazione del mercato comunitario del frumento, è opportuno stabilire un termine per la presentazione di domande di titoli di importazioni nel quadro del contingente in esame; che a tal fine occorre, tra l'altro, stabilire disposizioni particolari in merito alla qualità tipo di riferimento del frumento duro e del frumento tenero da importare e quelle relative ai controlli da effettuare sulle merci importate;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo per la presentazione di domande di titoli di importazione di frumento duro di qualità di cui al codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero di qualità di cui al codice NC 1001 90 99, che beneficiano delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94, inizia il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e scade alla fine del quarto giorno successivo al giorno in cui ha avuto inizio.

2. In forza del presente regolamento possono essere importati quantitativi complessivi pari a 100 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 e 100 000 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99. La qualità del frumento importato deve corrispondere ai requisiti minimi indicati in allegato.

3. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1854/94, la cauzione di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino dello stesso regolamento è svincolata su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni quantitative e qualitative previste. A tal fine, l'organismo competente dello Stato membro di importazione effettua un controllo sulla merce da importare.

2. La prova di cui al paragrafo 1 è presentata all'organismo incaricato del controllo nello Stato membro di importazione.

3. L'organismo di controllo dello Stato membro di importazione preleva separatamente, e conserva per conto della Commissione, campioni rappresentativi prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità.

4. Le spese dei controlli e il costo dei campioni sono a carico del titolare del titolo di importazione.

5. I metodi di riferimento relativi al controllo di cui al paragrafo 1 per la determinazione della qualità del frumento duro e del frumento tenero sono quelli illustrati nel regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione [3].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

Criteri di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento duro	Frumento tenero
	Codice NC 1001 10 00	Codice NC 1001 90 99
Peso specifico superiore o pari a	80 kg/hl	78 kg/hl
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta di cui :	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
— chicchi spezzati	massimo 6,0 %	massimo 5,0 %
— chicchi striminziti e/o scaldati per essiccamento	massimo 0,1 %	massimo 0,1 %
— chicchi attaccati da parassiti	massimo 3,0 %	massimo 2,0 %
— chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	massimo 5,0 %	massimo 5,0 %
— chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 0,5 %	massimo 0,8 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tasso di proteine (a 13,5 % di umidità)	minimo 12,0 %	minimo 14,6 %